



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2023.0016899 del 09/11/2023

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **IX**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente
del **Comitato Paritetico di
Controllo e Valutazione**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 39 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Disposizioni per garantire l'assistenza primaria ai cittadini senza dimora ”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Majorino, Astuti, Bocci, Borghetti, Bussolati, Carra, Casati, Cominelli, Delbono, Fragomeli, Negri, Orsenigo, Piloni, Ponti, Romano, Rozza, Scandella, Vallacchi)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito le Commissioni consiliari **IX, I** e il **Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e

l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato

digitalmente e conservato presso l'Ente.

Documentato informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

PROGETTO DI LEGGE N. 39

di iniziativa dei Consiglieri: Majorino, Astuti, Bocci, Borghetti, Bussolati, Carra, Casati, Cominelli, Delbono, Fragomeli, Negri, Orsenigo Piloni, Ponti, Romano, Rozza, Scandella, Vallacchi

—————
“Disposizioni per garantire l'assistenza primaria ai cittadini senza dimora”
—————

PRESENTATO IL 08/11/2023

ASSEGNATO IN DATA 09/11/2023

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **III**

CONSULTIVE **IX – I**

ALTRI PARERI **COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE**

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ASSISTENZA PRIMARIA AI CITTADINI SENZA DIMORA

Relazione

L'articolo 32 della Costituzione prevede che la Repubblica tuteli la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisca cure gratuite agli indigenti e, inoltre, che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

Nella Costituzione, quindi, sono salvaguardati il diritto all'integrità psico-fisica, alle prestazioni sanitarie, alle cure gratuite per gli indigenti, sino al diritto a non ricevere trattamenti sanitari, se non quelli di carattere obbligatorio, volti a tutelare sia il singolo sia la collettività. La salute è un "diritto fondamentale dell'individuo" e la Costituzione afferma l'inequivocabile dovere dello Stato di tutelarla, sia in relazione alla posizione soggettiva del singolo, sia in riferimento all'interesse della collettività.

Con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), viene data attuazione alla suindicata disposizione costituzionale, prevedendo che il SSN garantisca la promozione, il mantenimento ed il recupero della salute fisica e psichica a tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali, con modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del SSN. A tale obiettivo concorrono lo Stato, le regioni e gli enti locali territoriali (articolo 1).

La riforma costituzionale del 2001 consente alle Regioni non solo di formalizzare, attraverso leggi organiche, i rispettivi modelli di gestione sanitaria, ma anche di fare passi in avanti nell'autonomia nell'ambito delle proprie scelte di politiche della salute, nella quale può pienamente rientrare l'estensione della tutela sanitaria ordinaria alle persone senza dimora.

Nell'ambito di tale quadro normativo di riferimento, la presente legge, riconoscendo ai cittadini italiani senza dimora, presenti sul territorio regionale, la possibilità di accedere all'assistenza primaria, si prefigge la finalità di garantire quello che la Corte Costituzionale definisce come "nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto" (sentenza n. 252 del 17 luglio 2001).

L'obiettivo del progetto di legge è quello di garantire alle persone senza dimora, che vivono sul territorio regionale, l'esercizio effettivo del diritto alla salute e, contemporaneamente, garantire un miglior impiego delle risorse pubbliche, dato che i costi a carico del sistema sanitario sono esponenzialmente più alti se si lascia questa platea di persone senza la copertura del medico di base e, quindi, le si costringe ad utilizzare, in caso di necessità, i servizi di pronto soccorso.

Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede che cittadini italiani senza dimora, presenti sul territorio regionale vengano iscritti in elenchi tenuti presso le ASST regionali, presupposto affinché possano fruire dell'assistenza primaria, fornita dai medici di medicina generale, i cui studi sono considerati dal vigente ordinamento presidi del SSN, che concorrono al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo.

L'articolo 2 prevede che Regione Lombardia stipuli appositi protocolli d'intesa con le realtà associative e del terzo settore che si occupano di assistenza alle persone senza dimora, favorendo una maggiore informazione e supportandone l'iscrizione nelle liste delle Aziende Sanitarie del territorio regionale.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di una Cabina di Regia, che monitori l'attuazione della legge e proponga modelli di semplificazione per l'accesso all'assistenza sanitaria primaria.

L'articolo 4 contiene la clausola valutativa e prevede che la Giunta predisponga una relazione annuale ed evidenzi eventuali criticità nell'applicazione della norma. L'articolo 5 contiene la norma finanziaria.

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ASSISTENZA PRIMARIA AI CITTADINI SENZA DIMORA

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione Lombardia nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio Sanitario regionale, per assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria individuale e tutelare il diritto collettivo alla salute, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la facoltà di iscrizione nelle liste degli assistiti delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, anche a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali e socio sanitari, la facoltà di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale, nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.

2. La Giunta regionale - per le finalità di cui al comma 1 - anche avvalendosi delle segnalazioni e della collaborazione dei Comuni e le realtà associative del terzo settore che assistono i cittadini senza dimora presenti sul territorio regionale, determina con proprio atto, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale, le modalità per l'iscrizione nelle liste degli assistiti e per la scelta del Medico di Medicina Generale da parte dei cittadini italiani senza dimora di cui al comma 1.

3. La Regione Lombardia si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui ai commi precedenti, ulteriori condizioni migliorative per cittadini italiani senza dimora di cui al comma 1.

Art. 2 (Informazione)

1. Per l'attuazione delle presenti disposizioni, la Regione Lombardia può stipulare appositi protocolli d'intesa con le realtà associative e del terzo settore che si occupano di assistenza alle persone senza dimora, favorendo quindi una maggiore informazione e supportando l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie del territorio regionale.

Art. 3 (Cabina di regia)

1. È istituita una cabina di regia presieduta dal Presidente della Regione o da un assessore delegato, da un rappresentante per ogni ASST e ATS lombarda, dai Presidenti della Conferenza dei sindaci e da almeno tre rappresentanti delle realtà del Terzo Settore, che gestiscono ambulatori sanitari dedicati a cittadini italiani e stranieri senza dimora che necessitano di cure urgenti e ordinarie.

2. La cabina di regia ha prevalentemente funzione di monitoraggio di attuazione della legge e di proposizione di modelli attuativi al fine di agevolare l'accesso alle cure sanitarie per cittadini italiani e stranieri senza dimora.

Art. 4 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale predispone una relazione annuale che trasmette alla competente Commissione consiliare per il monitoraggio dell'attuazione della presente legge, avendo riguardo al numero di cittadini senza dimora assistiti dai medici di base, alla loro distribuzione rispetto agli ambiti distrettuali, al numero e alla tipologia di prestazioni erogate con particolare riferimento alle prestazioni diagnostiche e alla spesa farmaceutica, alle eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con risorse quantificate in euro 125.000,00 nell'esercizio 2023 ed euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e iscritte nello stato di previsione delle spese per il bilancio 2023-2025 della Regione alla missione 13 'Tutela della salute', programma 02 'Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA' - Titolo 1 'Spese correnti', tramite riduzioni corrispondenti per importo e annualità delle risorse allocate alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti'. Per gli anni successivi al 2025 si provvede con l'annuale legge di bilancio regionale.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell'art. 81, comma 2, Regolamento generale

PDL "DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ASSISTENZA PRIMARIA AI CITTADINI SENZA DIMORA"

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione spesa				6 (B) copertura finanziaria			
				missione – programma	importo 2023	importo 2024	importo 2025	missione – programma	importo 2023	importo 2024	importo 2025
intervento	riferimento pdi art... comma...	spesa ex art. 22 l.r. 34/78	natura spesa Corrente/ conto capitale titolo	missione – programma	importo 2023	importo 2024	importo 2025	missione – programma	importo 2023	importo 2024	importo 2025
Assistenza primaria ai cittadini senza dimora	Art. 1	si	Titolo 1 'Spese correnti'	Miss. 13 Progr. 02	125.000,00	500.000,00	500.000,00	Miss. 20 Progr. 03	125.000,00	500.000,00	500.000,00